

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 aprile 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Diamante e nomina del commissario straordinario. (19A02293)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Palestrina e nomina del commissario straordinario. (19A02294)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 marzo 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitate. (19A02295)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 marzo 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Corropoli. (19A02322)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 marzo 2019.


Scioglimento del consiglio comunale di Senna Comasco e nomina del commissario straordinario. (19A02323)..... Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 28 febbraio 2019.

Integrazioni e modifiche al decreto 23 marzo 2018, recante: «Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato». (19A02292) ... Pag. 4



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 2019.

Integrazioni e modifiche al decreto 23 marzo 2018, recante: «Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.»

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente «Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia», come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2018, n. 27;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018, recante «Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 118 del 23 maggio 2018;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 126 del 2018, lettere:

d), n. 3), e g) che hanno previsto, rispettivamente, per i vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e vice commissario l'esclusione della possibilità, al termine del corso di formazione, di essere assegnati nella provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando;

e), n. 3), che ha previsto la possibilità di ripetere per una sola volta il corso per commissari;

t) che ha ridotto da un anno a sei mesi la durata del corso per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario di polizia;

u) che ha stabilito anche per la carriera dei medici e dei medici veterinari di polizia la durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale;

Visto altresì, l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 126 del 2018, lettere:

i), che ha modificato la durata del percorso formativo dei frequentatori del 107°, 108° e 109° corso per commissari;

h), r) e t) che ha stabilito che il personale che accede, nella fase transitoria, alle qualifiche di vice questore aggiunto, vice questore, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico capo e medico superiore frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000 ad esclusione di coloro che lo abbiano già frequentato o, per i vice questori aggiunti e per i vice questori, che abbiano frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;

Ritenuto che a seguito delle richiamate integrazioni introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare modifiche e integrazioni al predetto decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018;

Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018

1. Al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

1) al comma 2:


1.1) alla lettera e), la parola: «direttore» è sostituita dalla seguente: «commissario»;

1.2) alla lettera f), dopo le parole: «decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95» sono inserite le seguenti: «, come modificate dall'art. 14, comma 1, lettere h), r) e t), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126»;

b) all'art. 5, comma 5, le parole: «coadiuvato dai funzionari preposti alle sezioni didattiche» sono soppresse;

c) all'art. 12, comma 1, dopo la parola: «elaborato» sono inserite le seguenti:

«, anche in gruppi di frequentatori, purché a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo»;



d) all'art. 13:

1) al comma 1, le parole: «servizio studi, corsi e addestramento» sono sostituite con le seguenti: «Servizio didattica»;

2) al comma 3, le parole: «si avvale» sono sostituite con le seguenti: «può avvalersi»;

e) all'art. 14, comma 3, la parola: «successivo» è soppressa;

f) all'art. 17, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, i commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.»;

g) all'art. 21, comma 2, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «5-ter, comma 6, del decreto legislativo e»;

h) all'art. 23, comma 3, la parola: «direttori» è sostituita dalla seguente: «commissari»;

i) all'art. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

2) il comma 2 è abrogato;

l) nella rubrica del capo V del titolo II la parola: «direttore» è sostituita dalla seguente: «commissario»;

m) all'art. 26:

1) al comma 1, le parole: «direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i commissari capo si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo.»;

2) al comma 3, le parole: «direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;

3) al comma 5, le parole: «direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;

n) all'art. 27:

1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «dei commissari capo tecnici»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I tirocinanti sono impiegati in attività implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché delle funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di uffici o reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori.»;

o) all'art. 28:

1) al comma 1, le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

2) al comma 2, le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

p) all'art. 29, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;

q) all'art. 30, comma 1, le parole: «nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel Piano della Formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel piano della formazione»;

r) all'art. 32, comma 3, dopo le parole: «possono svolgersi» sono inserite le seguenti: «in modalità e-learning ovvero»;

s) all'art. 34, comma 1, la parola: «eventualmente» è soppressa;

t) all'art. 37:

1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al tirocinio operativo dei commissari del 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 5, 27, ad esclusione dell'esercizio delle funzioni di dirigente di uffici o reparti, e 28, comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo si applicano all'assegnazione dei commissari del 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale. Le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 4 si applicano a partire dall'assegnazione dei commissari del 109° corso di formazione iniziale incluso.»;

2) al comma 2, la parola: «direttori» è sostituita dalla seguente: «commissari».

u) all'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) le parole: «, della durata di un mese,» sono sostituite dalle seguenti: «sono oggetto di trascrizione matricolare, hanno durata non inferiore a due settimane e»;


1.2) dopo la parola: «gestionale» sono inserite le seguenti: «e, per le carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato, anche di carattere»;

1.3) le parole: «secondo le carriere di appartenenza dei frequentatori, come stabilito dal piano della formazione» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ai corsi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del presente decreto.

1-ter. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo, e successive modificazioni, sono esclusi dalla frequenza dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo i funzionari che abbiano già frequentato con profitto uno



dei corsi presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, ovvero i corsi collegati alla progressione in carriera di cui all'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché altri corsi di durata non inferiore a due settimane aventi i fini e i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo, svolti a cura della scuola superiore di polizia.»;

3) i commi 2 e 3 sono abrogati;

v) all'art. 39, prima del comma 1, è aggiunto il seguente:

«01. Ai seminari organizzati presso la scuola superiore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2019

*Il Capo della Polizia
direttore generale
della pubblica sicurezza*
GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2019
Interno, foglio n. 628

19A02292

DECRETO 1° aprile 2019.

Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2018 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 242 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari;

Visto l'art. 228, comma 5, secondo periodo, del citato decreto legislativo il quale stabilisce che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale è allegata anche al certificato del rendiconto;

Visto l'art. 243 del medesimo decreto legislativo, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti locali in condizioni strutturalmente defi-

citare di cui al richiamato art. 242, gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto della gestione, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonché gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento;

Visto l'art. 243-bis, comma 8, lettera b), del citato testo unico, il quale prevede che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi di cui al precedente art. 243, comma 2;

Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che i controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e che i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo di tale certificazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2018, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di cui trattasi per l'anno 2017;

Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalità per l'esercizio finanziario 2018;

Valutato che, ai sensi del citato art. 242, ai fini dell'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, il rendiconto della gestione da considerarsi è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi, nel caso di specie, quello dell'esercizio 2016;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 - della cui pubblicazione sul sito internet dipartimentale è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 2019 - sono stati approvati i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2019-2021;

Valutato che il triennio di applicazione di tali parametri decorre dall'anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato, e che, pertanto gli stessi trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;

Ritenuto, pertanto, che - per effetto del disposto di cui all'art. 242, comma 2, secondo periodo, del citato testo unico, secondo il quale agli enti locali, fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli vigenti nell'anno precedente - i parametri di deficitarietà strutturale vigenti nell'esercizio finanziario 2016 sono quelli approvati con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2013;

